

INCENDIO

INCENDIO

INCENDIO RISCHI CIVILI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

**IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO,
CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA
COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, DEVE
ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO**

**Prima della sottoscrizione leggere
attentamente la Nota Informativa**

Mod. 12/520 - Ed. 12/2010



FATA
ASSICURAZIONI



NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato

La persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il Contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FATA

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A..

Franchigia

La parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo o Indennità o Risarcimento

La somma dovuta da FATA in caso di sinistro.

Polizza

Il documento cartaceo che prova l'esistenza del Contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente a FATA per l'assicurazione.

Rischio

La probabilità del verificarsi del sinistro.

Rischio separato

È il rischio - o l'insieme di più rischi coesistenti - disgiunto da altri rischi mediante "muro pieno" o spazio vuoto uguale o superiore a 1mt.

Scoperto

La parte del danno liquidabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.

Tettoia

Struttura costituita da una o più superfici, anche inclinate, poggianti su pilastri oppure in parte su pilastri e in parte su fabbricati, aperta anche su tutti i lati, destinata a coprire ed a proteggere l'ambiente sottostante dagli agenti atmosferici.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**Informazioni generali:**

- a) FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Gruppo Generali;
- b) sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A - CAP 00184;
- c) nessuna sede secondaria;
- d) recapito telefonico: +39 06/47651, fax: +39 06/4871187;
sito Internet: <http://www.fata-assicurazioni.it>; e-mail: info@fata-assicurazioni.it;
- e) autorizzata all'esercizio in Italia e all'estero delle Assicurazioni e Riassicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il Ramo Vita, con Provvedimento ISVAP n. 2489 del 19/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 302 del 30/12/2006, ed iscritta al n. 1.00154 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il patrimonio netto di FATA ammonta a 176,45 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 5,20 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali a 181,84 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 2,43 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito Internet di FATA <http://www.fata-assicurazioni.it> per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

Il contratto di durata inferiore all'anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo.

Avvertenza

In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, per impedire il rinnovo del contratto per un'ulteriore annualità, deve essere inviata comunicazione scritta di disdetta almeno 30 giorni prima con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la disciplina di dettaglio si rinvia all'articolo 7 "Durata dell'Assicurazione" delle Condizioni di assicurazione.

COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

È un prodotto destinato all'assicurazione di beni materiali (quali ad esempio fabbricati, arredamento, attrezzature, macchinari, impianti, merci, cristalli ecc.) relativi ai settori rischi civili (appartamenti, ville, condomini, uffici, scuole, musei, ospedali etc.).

Il contratto prevede la copertura Incendio e altri danni ai beni, che riguarda principalmente l'indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni assicurati derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

È, inoltre, possibile acquistare una serie di garanzie integrative della copertura di cui sopra.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione contenute negli articoli, condizioni e clausole di seguito indicate: articolo 11 "Oggetto dell'assicurazione", paragrafi "Condizioni sempre operanti" e "Clausole Speciali".

Avvertenza

Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo.

L'assicurazione resta, inoltre, sospesa in caso di mancato pagamento del premio, o delle rate di premio successive alla prima, entro le ore 24 del 15° giorno successivo alla relativa scadenza.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione contenute negli articoli, condizioni e clausole di seguito indicati.

Articoli 12 "Esclusioni", 13 "Cose assicurabili a condizioni speciali", 21 "Assicurazione parziale", clausole speciali - se richiamate e rese operanti in polizza - C44 "Contenuto degli apparecchi somministratori di calore".

Avvertenza

Le garanzie vengono erogate nei limiti dei capitali o somme assicurate, massimali e limiti di indennizzo e previa applicazione di franchigie e scoperti, con relativi minimi, pattuiti in polizza e previsti nelle Condizioni di assicurazione.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia alle previsioni delle Condizioni di Assicurazione contenute negli Articoli, Condizioni e Clausole di seguito indicate:

- articoli: 20 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", 22 "Assicurazione presso diversi assicuratori", 23 "Limite massimo dell'indennizzo";
- Clausole speciali - se richiamate e rese operanti in polizza : I04 "Fumo", I05 "Eventi atmosferici", I06 "Elementi fragili", I07 "Gelo", I08 "Allagamenti", I09 "Inondazioni alluvioni", I10 "Acqua piovana", I11 "Sovraccarico neve", I12 "Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno", I13 "Terremoto", I14 "Eruzioni vulcaniche", A01 "Fenomeno elettrico ed elettronico", A02 "Danni elettrici ad apparecchi elettrodomestici", A03 "Acqua condotta", A04 "Intasamento gronde e pluviali", A05 "Occlusioni e rigurgiti di fognature", A13 "Urto veicoli stradali", A14 "Onda sonora", A15 "Caduta satelliti", P01 "Spese di ricerca e ripristino", P02 "Perdita delle pigioni", P05 "Spese di demolizione e sgombero", P06 "Onorari Periti", P09 "Onorari Architetti, Ingegneri, Consulenti", C01 "Ricorso terzi", C02 "Rischio locativo", C03 "Ricorso dei locatari", C10 "Anticipo indennizzi", C16 "Atti dolosi (escluso terrorismo)", C28 "Responsabilità dell'albergatore", C47 "Terrorismo", G01 "Rottura di lastre".

ESEMPI**CAPITALE O SOMMA ASSICURATA****A) Garanzia Incendio (a valore intero)**

Bene assicurato: Fabbricato;

Somma assicurata: Euro 100.000;

Valore del fabbricato al momento del sinistro Euro 70.000

indennizzo a seguito di Incendio totale Euro 70.000 (salva l'applicazione di franchigia o scoperto, ove previsti);

B) Garanzia Incendio (a valore intero)

Bene assicurato: Contenuto;

Somma assicurata: Euro 100.000;

Valore del contenuto al momento del sinistro: Euro 120.000;

Ammontare del danno: Euro 60.000;

Essendo il valore delle attrezzature al momento del sinistro di importo superiore alla somma assicurata in polizza, FATA risponde del danno in proporzione di detto rapporto ai sensi dell'articolo 21 "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione.

Indennizzo = Euro 60.000 x Euro 100.000/Euro 120.000 = Euro 50.000 (salva l'applicazione di franchigia o scoperto, ove previsti).

LIMITI DI INDENNIZZO**Clausola Speciale I08 "Allagamenti"**

Bene assicurato: Fabbricato;

Somma assicurata: Euro 100.000;

Ammontare del danno: Euro 80.000;

Limiti di indennizzo operanti in polizza per tale clausola speciale: Massimo indennizzo 50% della somma assicurata, scoperto 10% del danno.

Scoperto del 10% sull'ammontare del danno: Euro 8.000;

L'ammontare del danno al netto dello scoperto è determinato in Euro 72.000.

Essendo tale valore superiore al limite massimo di indennizzo - ovvero ad Euro 50.000 - l'indennizzo spettante sarà pari ad Euro 50.000.

SCOPERTO**Clausola Speciale I09 "Inondazioni, Alluvioni"**

Bene assicurato: Fabbricato;

Somma assicurata: Euro 100.000;

Ammontare del danno: Euro 30.000;

Limiti di indennizzo operanti in polizza per tale clausola speciale: Scoperto 10%, - Massimo indennizzo 50% della somma assicurata ovvero Euro 50.000;

Lo scoperto è pari al 10% dell'ammontare del danno, cioè ad Euro 3.000.

Indennizzo spettante: Euro 30.000 - Euro 3.000 = Euro 27.000.

FRANCHIGIA**Clausola Speciale C16 "Atti dolosi (escluso terrorismo)"**

Bene assicurato: Fabbricato;

Somma assicurata: Euro 100.000;

Ammontare del danno: Euro 50.000;

Limiti di indennizzo operanti in polizza per tale clausola speciale: Franchigia di Euro 250 - Massimo indennizzo 80% della somma assicurata ovvero Euro 80.000.

Indennizzo spettante: Euro 50.000 - Euro 250 = Euro 49.750.

In assenza di deroga all'articolo 1907 del codice civile, se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Ad eccezione di quanto previsto dalle clausole speciali A01 "Fenomeno elettrico ed elettronico", A02 "Danni elettrici ad apparecchi elettrodomestici", P05 "Spese di demolizione e sgombero", C01 "Ricorso terzi", C03 "Ricorso locatari" e G01 "Rottura di lastre" l'assicurazione è prestata a valore intero e cioè con applicazione della regola proporzionale in caso di sottoassicurazione o assicurazione parziale.

Per gli effetti dell'assicurazione parziale si rinvia:

- all'articolo 21 "Assicurazione parziale" nonché, per la determinazione del valore delle cose assicurate, all'articolo 20 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" ed alle clausole speciali C08 "Assicurazione del costo di ricostruzione e rimpiazzo" e C09 "Assicurazione del costo di riparazione e di ripristino (fabbricati)";
- alle clausole speciali - se richiamate e rese operanti in polizza - P02 "Perdita delle pigioni", C02 "Rischio Locativo", C05 "Deroga alla proporzionale", C13 "Compensazione tra partite", C28 "Responsabilità dell'albergatore".

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ**Avvertenza**

Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di FATA, rese da Contraente e/o Assicurato (o genitore, tutore e curatore dello stesso) in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.

Per le conseguenze si rinvia all'articolo: 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", delle Condizioni di assicurazione.

AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate negli articoli: 4 "Aggravamento del rischio", 5 "Diminuzione del rischio".

ESEMPIO DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO

Ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo di esempio, il fatto che l'immobile muti destinazione d'uso da abitazione ad uso civile a vendita di prodotti per la casa, che è un rischio assicurabile nell'ambito dei rischi commerciali.

PREMI

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste.

Eccettuati i casi di contratti di durata inferiore all'anno e di rateo iniziale infrannuale, il periodo assicurativo è di un anno.

Su accordo delle Parti, per i contratti di durata pluriennale, il premio può essere anticipato, in unica soluzione, per l'intera durata del contratto.

Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento:

- denaro contante, entro il limite di Euro 750 annui per ciascun contratto;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- bancomat, carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico - qualora disponibili presso l'agenzia - aventi quale beneficiario uno dei suddetti soggetti;
- bonifico su c/c bancario o postale intestato ad uno dei suddetti soggetti.

Per tale prodotto FATA consente al Contraente di frazionare il premio annuo in:

- rate semestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 3% del premio imponibile;
- rate quadrimestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 4% del premio imponibile;
- rate trimestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 5% del premio imponibile.

Avvertenza

L'Impresa o l'intermediario possono applicare sconti di premio:

- ai sensi dell'articolo 1899, terzo comma del codice civile, concordando con il cliente una durata del contratto pari o superiore a due anni;
- con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.

RIVALSE**Avvertenza**

In mancanza di deroga a quanto previsto dall'articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Se richiamata in polizza la Clausola Speciale 31 "Rinuncia alla rivalsa" delle Condizioni di Assicurazione, FATA rinuncia ad esercitare il diritto di surrogazione verso i soggetti ivi indicati ed alle condizioni nella stessa precisate.

DIRITTO DI RECESSO**Avvertenza**

È facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto per sinistro.

Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all'articolo 6 "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell'articolo 1899 del codice civile.

PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

L'Assicurato perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all'obbligo di denuncia del sinistro all'Impresa entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità.

LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

REGIME FISCALE

Il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura del 22,25%, comprensiva di un 1% di addizionale antiracket - antiusura.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Avvertenza

Sono previste modalità e termini per la denuncia del sinistro.

In caso di Arbitrato, il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese ed a remunerare il perito da lui designato, contribuendo, altresì, per metà alle spese e competenze per il terzo perito.

Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate: articoli 16 "Obblighi in caso di sinistro", 17 "Esagerazione dolosa del danno", 18 "Procedura per la liquidazione del danno", 19 "Mandato dei Periti", 20 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", 22 "Assicurazione presso diversi assicuratori", 24 "Pagamento dell'indennizzo", nonché clausole speciali - se richiamate e rese operanti in polizza - C08 "Assicurazione del costo di ricostruzione e rimpiazzo", C09 "Assicurazione del costo di riparazione o ripristino (fabbricati)", C10 "Anticipo indennizzi", C24 "Modifica dei termini di denuncia dei sinistri", C25 "Pagamento dell'indennizzo prima della chiusura istruttoria", C30 "Ricostruzione diversa", C34 "Universalità".

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

FATA Assicurazioni Danni S.p.A. - UFFICIO RECLAMI
Via Urbana, 169/a - 00184 ROMA - Fax 06/4815934
Indirizzo di posta elettronica: Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133553.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm

Resta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

ARBITRATO

È prevista la facoltà delle Parti di conferire ad un collegio arbitrale mandato a decidere eventuali controversie relative alla valutazione del danno.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle previsioni degli articoli 18 "Procedura per la liquidazione del danno" e 19 "Mandato dei Periti".

Avvertenza

In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 1/12/2010

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Avv. Vittorio Rispoli



Ing. Giorgio Cagnetti



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DEFINIZIONI	pag.	2
DENOMINAZIONI CONVENZIONALI	pag.	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag.	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO	pag.	6
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	pag.	9
CLAUSOLE SPECIALI	pag.	9
LIMITI DI INDENNIZZO	pag.	19

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato

La persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il Contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.

FATA

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

Franchigia

La parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo o Indennità o Risarcimento

La somma dovuta da FATA in caso di sinistro.

Massimo indennizzo

La somma massima dovuta da FATA in caso di sinistro.

Polizza

Il documento cartaceo che prova l'esistenza del Contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente a FATA per l'assicurazione.

Rischio

La probabilità del verificarsi del sinistro.

Scoperto

La parte del danno liquidabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

DENOMINAZIONI CONVENZIONALI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

CONTENUTO (ABITAZIONE)

Complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione e loro pertinenze anche se non comunicanti, (soffitte, cantine, ripostigli) compresi biancheria, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, libri e quadri comuni; elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, strumenti musicali, macchine fotografiche e da cucire, oggetti per sport, biciclette; provviste di famiglia, combustibili, e quant'altro di inerente all'abitazione. Se mobili si intendono compresi anche gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione e di condizionamento d'aria.

Resta escluso quanto specificato all'Art.13 - Cose assicurabili a condizioni speciali.

Sono compresi i gioielli e gli oggetti d'oro ad uso ornamentale personale.

Sono pure compresi mobilio, arredamento ed attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali costituenti un tutt'uno con l'abitazione, purché relativi ad attività professionali dell'Assicurato.

CONTENUTO (UFFICI - ALTRI CIVILI)

Attrezzi, mobilio, arredi, quadri e oggetti d'arte, macchine per ufficio, macchinari ed attrezzature, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici, impianti prevenzione e di allarme, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'attività.

CONTENITORE ANTINCENDIO

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassette devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico. Si precisa che si intendono esclusi gli impianti fotovoltaici installati o meno nei fabbricati assicurati.

Si conviene la seguente classificazione:

Fabbricato di PRIMA CLASSE:

ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno (a questo effetto, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al tetto).

Fabbricato di SECONDA CLASSE:

ha strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; solai e armature del tetto comunque costruiti.

Fabbricato di TERZA CLASSE:

ha strutture portanti verticali in materiali incombustibili, solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti.

Fabbricato di QUARTA CLASSE:

ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili le sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificati "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C.;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 all.to V.

MERCI

Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, ed esclusi sostanze pericolose, infiammabili e merci speciali.

MERCI SPECIALI

- Celluloide (grezza ed oggetti di);
- Espansite;
- Schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- Materie plastiche espanse o alveolari;
- Imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

MURO PIENO

Il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm o in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetro-cemento-armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

RISCHIO SEPARATO

È il rischio - o l'insieme di più rischi coesistenti - disgiunto da altri rischi mediante "muro pieno" o spazio vuoto uguale o superiore a 1 mt.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.

TETTOIA

Struttura costituita da una o più superfici, anche inclinate, poggianti su pilastri oppure in parte su pilastri e in parte su fabbricati, aperta anche su tutti i lati, destinata a coprire ed a proteggere l'ambiente sottostante dagli agenti atmosferici.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di FATA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del codice civile.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del codice civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio FATA è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata.

Il recesso intimato da FATA ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, FATA mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Art. 7 - Durata dell'assicurazione

Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Salve le limitazioni derivanti da vincoli in favore di Terzi, per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso e' stata esercitata ai sensi dell'articolo 1899 del codice civile.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione

FATA indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

FATA indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti in polizza, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza con l'esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, fermo quanto previsto all'Art. 23
- Limite massimo dell'indennizzo.

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la garanzia;
- f) alla macchina od impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmini od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 13 - Cose assicurabili a Condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono comprese nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico ed affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, FATA risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto da FATA soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da FATA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate

FATA ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di FATA secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del codice civile.*
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del codice civile.*

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- rilasciare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a FATA;*
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;*
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da FATA o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche. In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione di FATA la documentazione contabile di magazzino.*

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente da FATA o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in caso di controversia, ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due Periti nominati uno da FATA ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 19 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;*
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.16 - Obblighi in caso di sinistro;*
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;*
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.*

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- **per i fabbricati** applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- **per macchinari, attrezzature, arredamento e merci** (punti II e III) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Eario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

In tutti i casi si dovrà tener conto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie, e scoperti fissati in polizza.

Art. 21 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, FATA risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, FATA è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dell'art.1914 del codice civile, per nessun titolo FATA potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, FATA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art.12 lettera c) - Esclusioni.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

C43

FABBRICATI IN COMPROPRIETÀ O IN CONDOMINIO

L'assicurazione della porzione di fabbricato di cui al testo dattiloscritto di polizza comprende anche la quota ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

C26

PARIFICAZIONE DANNI

Si conviene di considerare parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso, sia esso incendio o uno degli altri eventi assicurati con la polizza, purché non arrecati inconsideratamente, fermo quanto disposto dall'Art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo.

CLAUSOLE SPECIALI

Valide ed operanti previo richiamo nel modello di polizza sottoscritto dal Contraente

I04

FUMO

FATA indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose medesime, sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

I05

EVENTI ATMOSFERICI

FATA indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

- 1) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- 2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

FATA non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito dei eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati e manufatti in genere aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), tettoie, coperture e pareti (di fabbricati e manufatti in genere) in lastre di fibro-cemento o cemento-amianto (ad eccezione di eternit ecologico), capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto e dalle pareti;
- manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

I06

ELEMENTI FRAGILI

Fermo quanto previsto nella garanzia Eventi Atmosferici e ad integrazione della stessa, FATA indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni materiali e diretti causati dagli eventi previsti ai punti 1) e 2) della garanzia "I05 - Eventi Atmosferici" a:

- coperture e pareti (di fabbricati e manufatti in genere) in lastre di fibro-cemento o cemento amianto e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- tettoie per effetto della grandine.

I07**GELO**

FATA indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni materiali e diretti causati alle tubazioni al servizio dei fabbricati assicurati a seguito di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza. Sono escluse le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti di essi.

I08**ALLAGAMENTI**

FATA indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:

- 1) formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
- 2) fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.

FATA non indennizza i danni:

- a) *causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;*
- b) *causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;*
- c) *avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;*
- d) *causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;*
- e) *causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;*
- f) *di franamento, cedimento o smottamento del terreno;*
- g) *alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.*

I09**INONDAZIONI E ALLUVIONI**

FATA indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni materiali - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

FATA non indennizza i danni:

- a) *causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;*
- b) *causati da mancata o a normale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate;*
- c) *causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione;*
- d) *da franamento, cedimento o smottamento del terreno;*
- e) *a cose mobili all'aperto.*

I10**ACQUA PIOVANA**

FATA indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione i danni:

- che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- a cose poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento dei locali.

I11**SOVRACCARICO NEVE**

FATA indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da

sovraccarico neve e conseguente a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a fabbricati aperti su più lati.
FATA non risponde dei danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia integrativa;
- ai fabbricati ed alle tettoie non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

I12

SMOTTAMENTI, FRANAMENTI E CEDIMENTI DEL TERRENO

FATA indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate a seguito di:

- a) smottamento, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo;
- b) franamento, intendendosi per tale un distacco e/o scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazioni d'acqua;
- c) cedimento del terreno.

FATA non indennizza i danni determinati da:

- a) eruzioni vulcaniche;
- b) errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- c) errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano, in relazione alle caratteristiche del terreno stesso.

I13

TERREMOTO

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste dalla polizza Incendio si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, FATA indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione - quelli d'incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia l'Art 12 delle Norme che regolano l'assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

ESCLUSIONI

FATA non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, inondazione, da maremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia si precisa che:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

I14

ERUZIONI VULCANICHE

FATA indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni materiali compresi, a parziale deroga dell' Art. 12 delle Norme che regolano l'assicurazione, quelli d'incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, direttamente subiti dalle cose assicurate per effetto di eruzioni vulcaniche.

FATA non indennizza i danni:

- a) di terremoto, inondazione, alluvione, maremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'eruzione vulcanica sulle cose assicurate;
- c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Agli effetti della presente garanzia, i fenomeni di natura vulcanica che dovessero verificarsi nel corso delle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuiti ad unico episodio eruttivo ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

A01**FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO**

FATA, a parziale deroga dall'Art.12 lettera g) - Esclusioni -, risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di bruciatura, carbonizzazione, fusione e/o scoppio, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

Sono esclusi i danni causati da usura e quelli riconducibili ad imperizia, negligenza e difetti di fabbricazione nonché i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia complementare che:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di:

- Euro 150 per somme assicurate fino a Euro 5.000;
- Euro 250 per somme assicurate fino a Euro 10.000;
- Scoperto 10% con il minimo di Euro 250 per somme assicurate superiori a Euro 10.000.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, in deroga a quanto previsto dall'Art. 21 - Assicurazione parziale.

A02**DANNI ELETTRICI AD APPARECCHI ELETTRODOMESTICI**

FATA, a parziale deroga dall'Art.12 lettera g) - Esclusioni -, risponde dei danni materiali e diretti causati agli apparecchi elettrodomestici di proprietà o facenti parte dell'arredamento dell'Assicurato, esistenti nei locali da lui occupati (quali apparecchi radiorecettori, televisori, computer per uso domestico, apparecchiature telefoniche, impianti d'allarme, frigoriferi, aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, forneli, radiatori e simili), da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici ed elettronici qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

Resta convenuto che i danni saranno indennizzati con l'applicazione dei limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo".

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte, nonché i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, in deroga a quanto previsto dall'Art. 21 - Assicurazione parziale.

A03**ACQUA CONDOTTA**

FATA indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime.

FATA non indennizza:

- a) i danni causati da rotture originate da gelo;
- b) i danni causati da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- d) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti;
- e) i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati;
- f) i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

A04**INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI**

FATA indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato esclusivamente da grandine o neve.

A05**OCCLUSIONI E RIGURGITI DI FOGNATURE**

FATA indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate a seguito di occlusioni di tubazioni e di rigurgiti di fognature. Sono esclusi i danni conseguenti al gelo e le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti di essi.

A13**URTO VEICOLI STRADALI**

FATA indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni che l'urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato ed in transito sulla pubblica via, possono cagionare alle cose garantite anche quando non vi sia sviluppo di fiamma.

A14**ONDA SONICA**

FATA indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dall'onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

A15**CADUTA SATELLITI**

FATA indennizza, con i limiti previsti nelle tabelle "Limiti di indennizzo", i danni materiali diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate.

P01**SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO**

FATA, in caso di danno riconducibile alla garanzia accessoria "Acqua Condotta", indennizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", anche le spese per:

- a) demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua;
- b) riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale.

P02**PERDITA DELLE PIGIONI**

Se il fabbricato di cui alla partita indicata in polizza è colpito da sinistro indennizzabile a termini di polizza, FATA rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigioni che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati entro il limite della somma assicurata a questo titolo.

Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno. Per i locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato/proprietario che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. Viene convenuto che, se al momento del sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto ai sensi dell'Art.21 - Assicurazione parziale.

P05**SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO**

FATA rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata, ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione. Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate, nel limite della somma indicata nella specifica partita, fino alla concorrenza del 10% della somma stessa. Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 21 - Assicurazione Parziale.

P06**ONORARI PERITI**

FATA rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo" le spese e gli oneri di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

P09**ONORARI ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI**

FATA rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo" le spese e gli onorari di competenza degli architetti, ingegneri, consulenti in genere interpellati per studiare e redigere i progetti inerenti la ricostruzione degli enti danneggiati e che l'Assicurato potrà nominare sin dall'accadimento del sinistro indennizzabile.

C01**RICORSO TERZI**

FATA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività

industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) *a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;*
- 2) *di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*

Non sono comunque considerati terzi:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;*
- c) *le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché gli amministratori delle medesime.*

L'Assicurato deve immediatamente informare FATA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e FATA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di FATA. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del codice civile.

C02

RISCHIO LOCATIVO

FATA nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt.1588, 1589 e 1611 del codice civile, indennizza, secondo le Norme che regolano l'assicurazione, i danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da evento garantito dalla presente polizza, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

Qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini delle Norme che regolano l'assicurazione, troverà applicazione il disposto dell'Art.21 - Assicurazione parziale.

C03

RICORSO DEI LOCATARI

FATA nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato (oppure dei locali), risponde, secondo le Norme che regolano l'assicurazione e nel limite del massimale assicurato a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

L'Assicurato deve immediatamente informare FATA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e FATA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di FATA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del codice civile.

C05

DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'Art. 21 - Assicurazione parziale, si conviene tra le Parti, che in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 10% di quest'ultima.

Qualora tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto dall'Art. 21 - Assicurazione parziale - rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso, che per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

C08

ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- *per i fabbricati, la spesa necessaria per integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;*
- *per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate, con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;*

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) *in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente;*
 - a) *l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;*
 - b) *il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";*
- 2) *agli effetti delle Norme che regolano l'assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma*

assicurata risulti:

- a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
 - 4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina o impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime come previsto dall'art. 20 dalle Norme che regolano l'assicurazione;
 - 5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
 - 6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività;
 - 7) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti al momento del sinistro e se il Contraente ha assicurato nel valore il costo per suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

C09

ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RIPARAZIONE O DI RIPRISTINO (FABBRICATI)

Premesso che con la dizione valore a nuovo si intende convenzionalmente il costo di ricostruzione dei fabbricati secondo i criteri di cui all'Art. 20 - I Fabbricati - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno -, le Parti convengono e stipulano che in caso di sinistro l'ammontare del danno deve essere determinato con le regole tutte delle suddette condizioni di assicurazione, senza tuttavia l'applicazione del deprezzamento, ma per ogni singolo fabbricato, col massimo del valore del fabbricato stesso al momento del sinistro, secondo stima di cui al ripetuto Art. 20 - I Fabbricati - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.

Agli effetti dell'Art. 21 - Assicurazione parziale - il valore di ogni singola partita per la quale vale l'assicurazione del costo di riparazione di ripristino è quello "a nuovo" definito nella premessa.

C10

ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile di almeno Euro 100.000.

L'obbligazione di FATA verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 520.000, qualunque sia l'ammontare stimato dal sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al costo di riparazione o di ripristino, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

C11

BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. L'Impresa ha per altro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio dal momento in cui la circostanza si è verificata.

C12

COLPA GRAVE

A deroga dall'Art. 12 lettera c) delle Norme che regolano l'assicurazione, FATA indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

C15**CONTIGUITÀ E VICINANZE PERICOLOSE**

Con riferimento al disposto degli Artt. 1 e 11 delle Norme che regolano l'assicurazione, l'Assicurato e/o Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di 20 m. dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

C16**ATTI DOLOSI (escluso terrorismo)**

FATA indennizza con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo", i danni materiali e diretti alle cose assicurate:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici e di sabotaggio non riconducibili ad atto di terrorismo; per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'articolo "Esclusioni" delle norme che regolano l'assicurazione, si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Sono esclusi i danni:

- a) *verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito a verificarsi dei danni, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;*
- b) *verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;*
- c) *verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;*
- d) *verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;*
- e) *causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;*
- f) *di inondazione, alluvione, allagamento o frana;*
- g) *di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;*
- h) *di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;*
- i) *di fenomeno elettrico;*
- j) *subiti dalle merci in refrigerazione per effetto della mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;*
- k) *causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;*
- l) *verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;*
- m) *indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.*

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.

Qualora l'occupazione si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, FATA indennizza i soli danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato e qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

C17**FABBRICATI IN COSTRUZIONE**

La garanzia sui fabbricati in costruzione si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengono scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

- 1) vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte principalmente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso d'incendio;
- 2) non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 mc;
- 3) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
- 4) non sia consentito di fumare.

C24**MODIFICA DEI TERMINI DI DENUNCIA DEI SINISTRI**

A parziale deroga di quanto previsto all' Art. 16 delle Norme che regolano l'assicurazione, i limiti di tempo in esse previsti si intendono raddoppiati.

C25**PAGAMENTO INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSA ISTRUTTORIA**

A parziale deroga dell' Art. 24 delle Norme che regolano l'assicurazione, l'Assicurato è legittimato ad ottenere dall'impresa, dietro richiesta, il pagamento dell'indennizzo anche prima della chiusura di eventuale istruttoria, purché si obblighi a restituire, secondo le modalità di seguito specificate, quanto ottenuto nel caso fosse dimostrato non competergli per qualsivoglia ragione e tale obbligo sia garantito da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primari Istituti o Compagnie.

Detto importo, all'atto dell'eventuale restituzione, dovrà essere maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT, se nel frattempo è intervenuta svalutazione.

C27**RADDOPPIO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREMI**

A parziale deroga dell' Art. 2 delle Norme che regolano l'assicurazione, il termine utile per il pagamento dei premi successivi si intende elevato a 30 giorni.

C28**RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE**

FATA in caso di responsabilità dell'Assicurato ai termini degli articoli 1783, 1785 bis e 1785 terzo del codice civile, risponde dei danni diretti e materiali che, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai termini di polizza, anche se causato con colpa grave dell'Assicurato, fossero arrecati agli effetti personali e oggetti portati dai clienti ospitati nell'albergo e non consegnati all'albergatore.

Massimale assicurato e i limiti di indennizzo operanti, sono riportati in polizza.

Qualora il numero delle camere, al momento del sinistro, sia superiore a quello dichiarato, il massimo indennizzo per camera sarà proporzionalmente ridotto.

C29**RICOSTRUZIONE ARCHIVI**

FATA risponde del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico distrutti o danneggiati da un evento indennizzabile ai termini di polizza, fino alla concorrenza della somma assicurata con la specifica partita e senza applicazione del disposto di cui all'Art. 20 delle Norme che regolano l'assicurazione.

L'indennizzo del danno, che avrà luogo a rifacimento ultimato, sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro.

C30**RICOSTRUZIONE DIVERSA**

Qualora, in dipendenza di un sinistro, il Contraente o l'Assicurato dovesse procedere alla ricostruzione, o riparazione dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante si terrà conto anche di tale circostanza.

L'indennizzo, determinato come sopra, non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato al Contraente o Assicurato se avesse potuto ripristinare la preesistente situazione.

C31**RINUNCIA ALLA RIVALSA**

FATA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art.1916 del codice civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché delle Società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante;
- i clienti dell'Assicurato e i familiari;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

C34**UNIVERSALITÀ**

Le garanzie si intendono prestate su tutto quanto costituisce il complesso ad esclusione della sola area.

Viene pertanto stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro “i confini” del complesso deve intendersi assicurato. Qualora un determinato ente non trovasse precisa collocazione in una delle partite di polizza o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversia, detto ente verrà attribuito convenzionalmente alla partita “macchinario”.

C35**MODIFICA FABBRICATI**

È facoltà del Contraente o dell'Assicurato, nell'ambito dello stabilimento, di abbattere, costruire o modificare i fabbricati assicurati ed anche aggiungere nuovi corpi che si intendono, con il relativo contenuto, compresi nelle rispettive partite di polizza senza essere obbligato a darne avviso a FATA, sempreché le modifiche apportate non comportino aggravamento di rischio.

C36**ENTI ALL'APERTO**

La garanzia si intende estesa agli enti posti all'aperto e/o su automezzi durante le operazioni di carico e scarico, sempreché siano nell'ambito del recinto dello stabilimento e ferme le esclusioni di cui alla garanzia “Fenomeni atmosferici”.

C37**EFFETTI PERSONALI**

Sono convenzionalmente inclusi nella voce “macchinario” gli indumenti e gli effetti personali dei dipendenti. Fermo il disposto dell'Art. 22 delle Norme che regolano l'assicurazione, l'impresa in caso di sinistro provvederà a liquidare il danno fino alla concorrenza di Euro 150 per singolo dipendente.

C44**CONTENUTO DEGLI APPARECCHI SOMMINISTRATORI DI CALORE**

È escluso dall'assicurazione il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori; FATA non risponde inoltre dei danni a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare.

C45**RESCINDIBILITÀ DEL CONTRATTO**

Sebbene il presente contratto sia emesso per la durata poliennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo al termine di ogni anno mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza della rata annuale di premio.

C47**TERRORISMO**

FATA indennizza, a deroga di quanto previsto nelle esclusioni a) e b) della clausola C16 “Atti Dolosi”, i danni direttamente o indirettamente causati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. FATA ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso FATA rimborsa il rateo di premio imponibile annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta, calcolato in base al tasso applicato alla presente garanzia.

Agli effetti della presente garanzia sono operanti i limiti di indennizzo previsti nella tabella “Limiti di indennizzo”.

G01**ROTTURA DI LASTRE (FORMA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO)**

FATA si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti conseguenti a rottura dovuta a causa accidentale o per fatto di terzi delle lastre di cristallo, integre ed esenti da difetti all'atto della stipula della polizza, collocate sia all'esterno su vetrine, porte, finestre, sia all'interno dei locali assicurati.

Sono comprese le rotture:

- a) *verificatesi in occasione di scioperi, serrate, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, dimostrazioni di folla.*
- b) *verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;*
- c) *causate da onda sonora determinata da aeromobili od soggetti in genere in moto a velocità supersonica.*

L'assicurazione non comprende le rotture:

- a) *da rigature, screpolature e scheggiature;*
- b) *a lastre aventi valore artistico o di affezione, a verande e lucernari;*
- c) *verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, in occupazione militare, di invasione, terrorismo e sabotaggio, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;*
- d) *causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, uragani, cicloni, trombe d'aria, grandine, incendio, fulmine, scoppi ed esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni atomiche, gelo, salvo che l'Assicurato*

- provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;*
- e) *derivanti da crollo di fabbricati o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;*
- f) *determinate da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.*

Per le lastre ed i cristalli l'ammontare del danno è pari al costo di rimpiazzo degli stessi con altri nuovi, eguali od equivalenti, stabilito in relazione al tipo, alla qualità ed alla funzionalità.

Massimale assicurato e limiti di indennizzo operanti sono riportati in polizza.

LIMITI DI INDENNIZZO

Le Clausole Speciali di cui al presente modello sono prestate con i limiti sotto indicati

COD.	GARANZIA	FRANCHIGIA O MINIMO SCOPERTO	SCOPERTO	MAX INDENNIZZO	MAX INDENNIZZO SINISTRO	MAX INDENNIZZO ANNO
I04	Fumo	Euro 100				
I05	Eventi atmosferici	Euro 150		80% S.A.		
I06	Elementi fragili	Euro 150			Euro 5.200	
I07	Gelo	Euro 100			Euro 2.600	
A01	Fenomeno elettrico ed elettronico	Vedi Condizioni di Polizza - Clausole Speciali				
A02	Danni elettrici	Euro 50 per apparecchio			Euro 1.500	
A03	Acqua condotta	Euro 150				Euro 2.600
A04	Intasamento gronde e pluviali	Euro 100				Euro 2.600
A05	Occlusioni - rigurgiti fognature	Euro 100				Euro 2.600
A13	Urto veicoli stradali	Euro 100				
A14	Onda sonora	Euro 100				
A15	Caduta satelliti	Euro 100				
P01	Spese di ricerca e ripristino	Euro 100				Euro 2.600
P02	Perdita pigioni					Euro 2.600
P06	Onorari Periti				2% dell'indennizzo con il massimo di Euro 2.600	
P09	Onorari Architetti, Ingegneri, Consulenti				2% dell'indennizzo con il massimo di Euro 15.000	
C10	Anticipo indennizzi	Vedi Condizioni di Polizza - Clausole Speciali				
C16	Atti dolosi (escluso terrorismo)	Euro 250		80% S.A.		
C47	Terrorismo	Euro 15.000	20%	30% S.A.		
I08	Allagamenti		10%	50% S.A.		
I09	Inondazioni alluvioni		10%	50% S.A.		
I10	Acqua piovana	Euro 500		50% S.A.	Euro 2.600	
I11	Sovraccarico neve	Euro 250			Euro 5.200	
I12	Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno	2% S.A.		50% S.A.		
I13	Terremoto	2% S.A.		50% S.A.		
I14	Eruzioni vulcaniche	2% S.A.		50% S.A.		

N.B.: Per le Clausole Speciali I10 Acqua Piovana, I12 Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, I14 Eruzioni vulcaniche, la somma assicurata di riferimento (S.A.) per la determinazione delle Franchigia e per il calcolo del Massimo Indennizzo, è quella indicata in polizza per la Clausola Speciale I05 Eventi atmosferici.

INCENDIO

INCENDIO

INCENDIO RISCHI CIVILI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Capitale Sociale Euro 5.202.079,00 (i.v.)
Registro delle Imprese di Roma
Codice Fiscale e Partita IVA n. 09052321008
Iscritta all'Albo delle Imprese
di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00154.
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento
di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
Società appartenente al Gruppo Generali
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni
Via Urbana, 169/A - 00184 Roma
Tel. 06.47651 - Fax 06.4871187
Telegramma ASSIFATA ROMA
www.fata-assicurazioni.it



FATA
ASSICURAZIONI



Mod. 12/520 - Ed. 12/2010
Studio Grafico BB - Roma